D. D. G. n. 1053

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che in data 08.06.2015 l'Ateneo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bando di gara finalizzato alla l'individuazione di un operatore economico, agenzia per il lavoro, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni;
- che la pubblicazione del bando suddetto è altresì avvenuta in:
  G.U.C.E. n. 2015/S 111-201442 del 08/06/2015;
  G.U.R.I. V Serie speciale, n. 70 del 17.06.2015;
  Quotidiani: "Il Messaggero", "Il Garantista", "Il Quotidiano del Sud", e "Gazzetta del Sud" del 26/06/2015;
- che alla procedura hanno preso parte n° 6 operatori economici, mediante presentazione di domanda di partecipazione corredata da un'offerta economica, secondo le norme previste dal disciplinare di gara, *lex specialis*;
- che in sede di verifica delle offerte presentate, è risultata evidente una erronea indicazione, da parte dell'Ateneo, di alcuni parametri economici riferiti alla retribuzione dei lavoratori da somministrare, sulla cui scorta le partecipanti hanno formulato le proprie offerte. In particolare, l'Ateneo ha indicato un costo orario lordo del personale dipendente superiore alle tariffe ordinarie, tale da generare una eccessiva e illogica onerosità dell'appalto medesimo. Nello specifico, secondo i parametri indicati dall'Ateneo, anche considerando un margine di agenzia (quale effettivo guadagno per l'impresa aggiudicataria) pari a zero euro, il compenso residuo netto per l'impresa sarebbe pari a oltre 80 mila euro, dunque decisamente superiore al costo preventivato dall'Ateneo e posto quale base d'asta, ancorato al *"massimo margine di agenzia ammesso per ora di lavoro, indicato in euro 0,90"*, così come determinato dal disciplinare di gara ai punti 17.3 e 17.4;
- che tale errore determina un ingiustificato e consistente sforamento per eccesso sia della copertura finanziaria stabilita per l'appalto in questione che della base d'asta indicata, non opportunamente sostenibile dall'Ateneo;
- che l'erronea indicazione dei costi orari è emersa solo dal confronto con le offerte economiche dettagliate dalle partecipanti, agenzia esperte nello specifico settore, non risultando diversamente determinabile nella fase di redazione del disciplinare di gara;
- che al punto 18.2 del disciplinare di gara è previsto che "*La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro*";
- che tale norma è stata accettata dai singoli partecipanti mediate sottoscrizione del disciplinare in sede di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica;

CONSIDERATO

- che fino a quando non sia intervenuta l´aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n° 2418 del 6.5.2013);
- che la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara addirittura prima della fase di aggiudicazione provvisoria (come nel caso che ci occupa), non determina alcun affidamento qualificato nei partecipanti, non obbligando peraltro l'Ateneo ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né alle partecipanti, né tantomeno alle ditte escluse dalla gara stessa (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n° 4189 del 18.7.2012);
- che l'Amministrazione è titolare del potere di revoca del bando di gara e degli atti successivi quanto, come nel caso specifico, i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n° 3125 del 7.6.2013);

RITENUTO

- indispensabile disporre e notificare la revoca del bando di gara in oggetto e di tutti gli atti consecutivi, stante l'erronea formulazione, a opera dell'Ateneo, dei parametri sottesi alla formulazione dell'offerta di gara da parte delle partecipanti agenzie di lavoro, tale da determinare una distorsione insostenibile del costo massimo consentito;
- prioritario procedere in tale senso, anche in ragione della necessità di rettificare il disciplinare di gara in vista di una prossima pubblicazione del bando di gara;

DISPONE per quanto sopra premesso e considerato

1. Di procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto1990 n. 241, alla revoca in autotutela del Bando di gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 82 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per l'affidamento, per un periodo di tre anni, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato destinato all'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - CIG n. 6277976DAC;
2. di dare comunicazione, ai sensi dell'art 79 del D.Lgs n. 163/2006, della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto di cui al punto 1, agli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione;
3. di indire a breve, in considerazione del persistere del fabbisogno di determinate unità di personale sulla base di esigenze funzionali e organizzative temporanee degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo, una nuova procedura di gara con le modalità che verranno successivamente determinate in via esecutiva;
4. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione della procedura aperta sopra indicata - CIG n. 6277976DAC e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis relativa, ovvero sul sito internet istituzionale di questo Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente il presente Decreto sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 26.10.2015

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli